



## DELIBERA N. 592

del 13 dicembre 2022

### Oggetto

Fasc. UVLA 3489-2022 - Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11 – OS2A) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.06 – IA.02 – IA.04) per l'attuazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della Cultura – Fondo sviluppo e coesione (FSC) di cui alle delibere CIPESS N. 2/2021 e 7/2021. Lotti geografici n. 3. Valore massimo stimato complessivo per la procedura è pari ad € 44.083.413,01.

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

### Considerato in fatto

Con comunicazione acquisita al prot. n. 29818 del 20.04.2022, risulta pervenuta la segnalazione da parte della Associazione Restauratori d'Italia (ARI), con la quale è stata contestata la procedura in oggetto, rilevando nella sostanza *"L'inapplicabilità dello strumento dell'accordo quadro alle lavorazioni di restauro specialistico che necessitano di alta competenza specifica e precise indicazioni progettuali; la disapplicazione del codice dei contratti che esclude l'affidamento dei lavori della categoria OS 2 insieme a lavorazioni di altre categorie, salvo evidenti e motivate necessità; l'ingiustificata riduzione della platea di operatori economici cui si rivolge il bando in oggetto, in totale non curanza del tessuto imprenditoriale del settore"*.

In particolare, veniva contestata *"l'effettiva applicabilità dello strumento negoziale dell'accordo quadro a lavori inerenti i beni culturali e, segnatamente, alla categoria OS2A (restauro di beni mobili e superfici decorate di beni immobili sottoposti alle disposizioni di tutela), stante la peculiarità e complessità tecnica di tali attività che trovano compimento, a fronte di un progetto esecutivo, dalla concatenazione di singole lavorazioni la cui aggregazione non è standardizzabile"* e che *"Tale accordo, come avviene nello specifico, viene poi applicato a lotti di lavori differenti, ulteriormente accorpatisi in aree geografiche, che si riferiscono a contesti diversi con manufatti, materiali costitutivi, stato di conservazione e necessità conservative necessariamente eterogenee"*.

A fronte di tale segnalazione, con nota prot. n. 69830 del 02.09.2022 è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla verifica della corretta applicazione dell'istituto dell'accordo quadro, afferente alla procedura in esame relativa alla conclusione di massimo n. 10 (dieci) Accordi Quadro, ripartiti in 3 (tre) Lotti Geografici (Lotto 1: NORD-OVEST, lotto 2: CENTRO; Lotto 3: NORD) e massimo 4 (quattro) Sub-lotti Prestazionali, afferenti:

- ai lavori concernenti la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 facenti parte del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura nelle categorie OG 2, OG 11 e OS 2-A (sub-lotto prestazionale 1 – lavori);
- ai servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (sub - lotto prestazionale 2);
- ai servizi di verifica della progettazione definitiva e/o esecutiva di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti (sub - lotto prestazionale 3);
- ai servizi di collaudo tecnico-amministrativo, statico, tecnico-funzionale ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti (Sub-lotto Prestazionale 4).

L'indagine istruttoria è stata, altresì, estesa alla verifica della corretta applicazione delle norme sulla progettazione, tenuto conto dei principi espressi dall'Autorità (cfr. Delibera 483/2018; ed altresì in senso conforme Delibera n. 162 del 30 marzo 2022; cfr. altresì Delibera n. 184 del 5 Aprile 2022), che ha avuto modo di rilevare che l'aggiudicazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla progettazione, anche in caso di ricorso allo strumento dell'accordo quadro. In tale contesto è stato richiesto di far conoscere gli atti progettuali adottati ed assunti a base di gara ai fini della definizione delle caratteristiche dell'accordo quadro nell'ottica di consentire alle imprese di formulare le offerte, nonché le modalità di calcolo adottate per la determinazione dei valori a base d'asta in relazione ai lavori e ai servizi tecnici oggetto di affidamento e per la quantificazione delle categorie e classifiche di qualificazione richieste.

Tale comunicazione veniva riscontrata da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 75523 del 23.09.2022, con la quale venivano formulate specifiche controdeduzioni, evidenziando in primo luogo *"i risultati ottenuti dalla scrivente Agenzia nel corso dell'ultimo anno attraverso l'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro, in termini di interventi appaltati, procedure pubblicate, risorse finanziarie impegnate, Stazioni Appaltanti e operatori economici coinvolti"*.

Con riferimento alla procedura in esame, è stato ulteriormente rilevato che la gara è stata indetta *"per conto del Ministero della Cultura ed in favore delle Amministrazioni (in seguito, "Beneficiari") assegnatarie delle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (in seguito, "FSC"), per la programmazione 2014 – 2020, di cui alla Delibera CIPE n. 26/2018, destinate alla realizzazione degli interventi confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione (in seguito, "PSC") a titolarità del medesimo Ministero della Cultura, approvato con delibera CIPRESS n. 7 del 29 aprile 2021"*, specificando che la programmazione del PSC è *"finalizzata ad aumentare l'attrattività dei territori, rafforzando l'esistente offerta culturale e potenziando i sistemi di fruizione turistica, comprende interventi, già raggruppati in macro-aggregati per tipologie omogenee, individuate sulla base di dati di natura tecnica ed economica, aventi ad oggetto immobili e sistemi territoriali di ben nota valenza storico-culturale ed associati ciascuno ad un singolo ente pubblico beneficiario delle risorse assegnate e titolare dell'intervento da realizzare (in seguito, "Beneficiario")..."*.

Relativamente allo stato della procedura, risulta evidenziato dalla medesima INVITALIA che *"La stessa è stata aggiudicata in data 27 maggio 2022..."*, rilevando di avere *"... ottenuto una larga partecipazione, essendo pervenute 73 offerte economiche da parte di 30 operatori partecipanti, per un totale di 64 soggetti tra imprese e professionisti, 59 dei quali classificati come piccole e medie imprese"*.

In conclusione, INVITALIA ha rilevato nella sostanza che *"la scelta di ricorrere all'istituto dell'Accordo Quadro, come si dirà nel prosieguo, oltre a rivelarsi pienamente aderente all'attuale quadro normativo di riferimento, è stata adottata valutandone le potenzialità quale strumento più idoneo a garantire l'efficace attuazione degli interventi previsti dal PSC, tenuto conto della necessità di salvaguardare e valorizzare le peculiarità e le caratteristiche tecniche e realizzative di ciascuno di detti interventi, compatibilmente con gli obiettivi di accelerazione insiti nella definizione dello stesso PSC"*.



## Considerato in diritto

### APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO

Come evidenziato in premessa, l'istruttoria ha riguardato, in primo luogo, la verifica della corretta applicazione dell'accordo quadro, previsto dall'art. 54 del codice, intendendosi con esso un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Nel caso di specie, come accennato, la complessa procedura ha riguardato la conclusione di n. 10 (dieci) Accordi Quadro, ripartiti in 3 (tre) Lotti Geografici e massimo 4 (quattro) Sub-lotti Prestazionali, suddivisi tra lavori (sub-lotto n. 1) e servizi di ingegneria (sub-lotti prestazionali nn. 2, 3 e 4) per la realizzazione di n. 15 interventi da stipularsi complessivamente con 22 appaltatori. Ciascun Lotto Geografico risulta a sua volta suddiviso in più aree territoriali che fanno riferimento a uno o più interventi (di seguito "Aree Territoriali") e pertanto risulta previsto nel disciplinare che per ogni Sub-lotto Prestazionale sarà stipulato un Accordo Quadro con un numero massimo di operatori economici pari al numero di Aree Territoriali ricadenti all'interno di ogni Lotto Geografico.

In tale contesto, in relazione all'eterogeneità dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura oggetto di affidamento - a partire dai Servizi di Direzione Lavori/CSE, Verifica della progettazione e Collaudo - nell'ambito dell'avvio dell'istruttoria è stato preliminarmente richiamato il contenuto del documento della Commissione Europea "Appalti Pubblici Orientamenti Per i Funzionari" del 2015, nel quale è specificato che: *"L'accordo quadro non è un appalto; tuttavia l'appalto per l'istituzione di un accordo quadro è sottoposto alle norme UE in materia di appalti. Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti. Ciò non significa tuttavia che questo sia il metodo di aggiudicazione più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l'AA dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo"*, rilevandosi che non parrebbe coerente con tali principi l'utilizzo dell'accordo quadro per l'esecuzione di opere puntuali non standardizzabili, ognuna con proprie caratteristiche tecniche ben precise, da sviluppare con separata progettazione. Tali considerazioni risultavano altresì, evidenziate nella medesima segnalazione, riferendo al riguardo che *"Tale accordo, come avviene nello specifico, viene poi applicato a lotti di lavori differenti, ulteriormente accorpati in aree geografiche, che si riferiscono a contesti diversi con manufatti, materiali costitutivi, stato di conservazione e necessità conservative necessariamente eterogenee"*.

In riferimento a tale profilo di contestazione, con riguardo ai complessivi 42 interventi previsti nel PSC, INVITALIA ha evidenziato che *"sono state condotte nel periodo tra dicembre 2021 e fine febbraio 2022, approfondite analisi e interlocuzioni con i n. 20 Beneficiari delle risorse riferite agli interventi da attivare, i quali hanno fornito, per ognuno degli stessi, la specifica documentazione atta ad acquisire un'anagrafica degli interventi..."* e che *"a partire dalle macro-aggregazioni già previste nel PSC, l'ulteriore raggruppamento degli interventi da affidare mediante le procedure in argomento è stato condotto sulla base delle tipologie di lavorazioni e di prestazioni inerenti ogni singolo intervento e delle specifiche caratteristiche tipologiche degli interventi stessi, e non è stato dettato dall'esigenza di procedere in via generalizzata all'accorpamento indifferenziato di procedure di affidamento eterogenee"*, con l'ulteriore specificazione che *"l'attenta analisi condotta sui 42 interventi previsti nel PSC, ha portato l'Agenzia a suddividere tali interventi in tre gruppi, in base alle lavorazioni necessarie alla loro realizzazione: il primo gruppo, di 21 interventi, richiedeva lavorazioni in OG2 - OG11, il secondo gruppo, di 15 interventi, richiedeva lavorazioni in OG2 - OG11 - OS2A e il terzo gruppo, di 6 interventi, richiedeva lavorazioni disomogenee rispetto sia agli interventi contenuti nei due gruppi precedenti e sia tra di loro (si trattava, per così dire, di interventi spuri)"*.

Sul punto va osservato che il primo gruppo si riferisce ad una diversa procedura di gara, mentre il secondo gruppo concerne la procedura in esame, *“pubblicata invece in data 22 marzo 2022, ha avuto ad oggetto la conclusione di Accordi Quadro multilaterali per l'affidamento di lavori nelle categorie SOA OG2 – OG11 – OS2A e per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura nelle categorie E.22 – S.06 – IA.02 – IA.04 relativi a 15 interventi per complessivi € 44.083.413,01”*.

Gli operati raggruppamenti degli interventi sulla base della qualificazione SOA non evidenziano l'effettiva standardizzazione ed il correlato soddisfacimento di esigenze consolidate e ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo, dovendosi invece confermarsi nel caso di specie la necessità di eseguire interventi di restauro e manutenzione di beni immobili diversi, ognuno con proprie caratteristiche tecniche ben precise, da sviluppare con separata progettazione entro i termini previsti per la programmazione del PSC, risultando *“la scadenza del termine perentorio del 31 dicembre 2022 (originariamente fissato al 31 dicembre 2021 e poi prorogato) stabilito per l'assunzione, da parte del Beneficiario, dell'obbligazione giuridicamente vincolante, pena la perdita del finanziamento assegnato (cfr. articolo 11-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)”*.

Peraltro, con riferimento a tale aggregazione d'interventi, operata sulla qualificazione SOA prevista, va osservato quanto previsto nel Sub Disciplinare 1 - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Lavori, laddove viene riferito che *“Le sopra citate categorie di lavorazione sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto della presente procedura d'appalto”* e che *“la Tabella 1 del presente Sub Disciplinare 1, relativa alle Categorie dei Lavori dell'Accordo Quadro può non rappresentare la totalità delle prestazioni, che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici. Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Specifico emerga la necessità di un'integrazione con una prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, trovano applicazione le previsioni contenute all'articolo 17 del Disciplinare Unico”*, rilevandosi pertanto la non esaustività delle categorie di qualificazione individuate e conseguentemente l'inidoneità delle stesse a consentire una effettiva sovrapposizione tra interventi non pienamente definiti sulla scorta della qualificazione SOA.

Relativamente al profilo della completezza della progettazione posta a base della procedura di gara, parimenti oggetto di verifica nell'ambito della presente istruttoria, nelle proprie contro deduzioni, INVITALIA ha ritenuto di rilevare che *“l'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE, così come l'articolo 54 del vigente Codice dei Contratti, non fa riferimento alla necessità che l'eventuale affidamento di un Accordo Quadro di lavori debba essere corredato dalla progettazione, ma si limita semplicemente a richiedere l'indicazione di condizioni e termini dell'Accordo Quadro stesso, coerentemente con la “natura normativa” di tale istituto”* e che *“termini e condizioni” a cui fanno riferimento le norme in materia di Accordo Quadro non possono che essere quelli che disciplinano le prestazioni di servizi e di lavori e che consentono di determinare quali operatori economici possono divenire parti dell'Accordo Quadro medesimo e, conseguentemente, espletare le prestazioni oggetto dello stesso”*.

Sulla scorta di tali considerazioni, la stessa Agenzia INVITALIA ha ritenuto di rilevare che *“Tali elementi sono ampiamente rinvenibili dalla documentazione di gara, laddove si consideri che nel sub-disciplinare specifico per ciascun sub-lotto prestazionale e nelle Condizioni Generali sono indicate le caratteristiche comuni di tutti gli interventi oggetto della procedura, i rispettivi importi stimati, le categorie dei lavori (salvo quelle accessorie, subappaltabili) e le categorie professionali per i servizi tecnici, le verifiche progettuali e i collaudi (salvo le categorie accessorie, integrabili nel gruppo di lavoro)”*.

In sostanza, INVITALIA ha fatto unicamente riferimento, per l'individuazione della documentazione progettuale, al sub disciplinare specifico per ciascun sub-lotto prestazionale ed alle condizioni generali,



laddove risulterebbero indicate le caratteristiche comuni di tutti gli interventi, gli importi stimati e le categorie dei lavori, nonché le categorie professionali per i servizi tecnici oggetto di affidamento, fatte salve le categorie accessorie, neppure identificate.

Orbene, tale documentazione non include alcun elaborato progettuale descrittivo dei lavori (ivi compresi il capitolato speciale, i computi metrici etc.) idoneo a determinare nel dettaglio la tipologia e la stima dei lavori a farsi, risultando altresì assenti elementi esplicativi delle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei valori a base d'asta in relazione ai lavori e ai servizi tecnici oggetto di affidamento e per la quantificazione delle categorie e classifiche di qualificazione richieste, in modo da consentire alle imprese di valutare gli oneri connessi ai singoli lavori e di formulare congrue offerte.

Le considerazioni in ordine all'assenza di elaborati progettuali risultano confermate dalla stessa INVITALIA, laddove si rileva che *"... un livello di progettazione resterà invece necessario ai fini dell'affidamento e della stipula del contratto specifico di lavori, concluso dal Beneficiario con l'operatore economico firmatario dell'accordo quadro"*.

Ciò posto, in riferimento alla necessità della progettazione, si rileva preliminarmente che il d.lgs. 50/2016 all'art. 3 comma 1 lett. iii) definisce l'«accordo quadro» come *"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"*, potendo, alla luce di tale disposto normativo, restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante con i contratti applicativi, ferma restando la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, tra l'altro, *".....così che tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate),....."* (Consiglio Stato sentenza n. 05785/2021).

In applicazione di tali principi, è stata pertanto ritenuta necessaria l'osservanza delle norme sulla progettazione, anche nel caso di accordi quadro, come precisato nella delibera dell'Autorità n. 483/2018, che ha avuto modo di rilevare come *"l'aggiudicazione di nuove opere ed interventi di manutenzione straordinaria avvenga nel rispetto della disciplina sulla progettazione, anche in caso di ricorso allo strumento dell'accordo quadro"*, osservando tra l'altro che *"la predisposizione della progettazione è necessaria per individuare esattamente la categoria e le classi dei lavori che devono essere affidati e, conseguentemente, per fissare correttamente i corrispondenti requisiti di partecipazione, evitando di restringere ingiustificatamente il numero dei possibili partecipanti"*.

L'applicazione di tali principi risulta valorizzata in ulteriori pronunciamenti dell'Autorità, secondo cui *"in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - che, seppure nella genericità dell'accordo quadro, parrebbero venire in rilievo nel caso in esame, ricomprendendo, tra l'altro, quanto meno gli "Interventi su strutture in cemento armato e messa in sicurezza di parti;" - sarebbe risultata necessaria l'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo, non rinvenibile nella documentazione in atti"* (cfr. Delibera n. 184/2022); ed ancora *"...alla luce della definizione di accordo quadro [...] il ricorso a tale strumento pare presupporre che siano stabilite tutte le condizioni dell'affidamento e, dunque, anche quelle concernenti le modalità con cui dovranno svolgersi le prestazioni o le opere che saranno aggiudicate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante"* e che *"...in tali casi, pertanto, si può concludere che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto disporre della progettazione esecutiva da mettere a disposizione degli operatori economici già in sede di procedura di gara"* (cfr. Delibera n. 162 del 30 marzo 2022).

A tale riguardo, per l'individuazione del grado progettuale richiesto, posto che l'affidamento oggetto dell'accordo quadro riguarda l'esecuzione di lavori e servizi tecnici diversi dalla progettazione (non inquadrabile nell'appalto integrato), merita richiamare il disposto dell'art. 23, comma 3-bis del codice come integrato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, di conversione del d.l. n. 32 del 18.04.2019, come ad oggi modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, secondo cui *"Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo"*.

Ne consegue che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria avrebbero richiesto quanto meno, l'elaborazione del progetto definitivo, non presente nel caso in esame, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; peraltro, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, come per le nuove opere, sarebbe risultata necessaria l'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo, non rinvenibile nella documentazione in atti.

Va osservato, al riguardo, che la mancanza di elaborati progettuali ha precluso la corretta individuazione delle categorie e classifiche della qualificazione SOA, laddove nel "SUB DISCIPLINARE 1 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – LAVORI" si legge che *"Le sopra citate categorie di lavorazione sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto della presente procedura d'appalto. In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare tra le predette categorie di lavorazioni quella che maggiormente incide, in termini economici stimati, sul valore complessivo degli interventi oggetto della presente procedura"*, senza dar conto della stima esatta di tali lavorazioni e della suddivisione tra le varie categorie di qualificazione interessate. Si legge, infatti, nel medesimo disciplinare che *"per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli operatori economici di possedere tutte le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, ciascuna con una classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dei lavori relativi agli interventi di cui si compone l'Area Territoriale"*, richiedendo nella sostanza la dimostrazione della medesima *"classifica minima richiesta delle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro"*, senza tuttavia tener conto della suddivisione operata tra categoria principale e categorie secondarie.

Peraltro, a sostegno della mancanza di un'adeguata progettazione, rileva altresì quanto specificato da INVITALIA in ordine al fatto che *"la Tabella 1 del presente Sub Disciplinare 1, relativa alle Categorie dei Lavori dell'Accordo Quadro può non rappresentare la totalità delle prestazioni, che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici. Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Specifico emerga la necessità di un'integrazione con una prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, trovano applicazione le previsioni contenute all'articolo 17 del Disciplinare Unico"*.

Si tenga ulteriormente presente che tale suddivisione delle categorie di qualificazione appare non adeguatamente ponderata in riferimento agli effettivi interventi da eseguire in attuazione del PSC, laddove risulta specificato che, con riferimento al singolo Contratto Specifico, *"il rapporto tra il valore delle*



*lavorazioni della Categoria Primaria rispetto al valore delle lavorazioni delle Categorie Secondarie non sarà dunque costante, potendo variare da intervento a intervento”, precisando ulteriormente che “Conseguentemente, all’interno dell’OdA, sarà di volta in volta identificata tra le Categorie di Lavorazione dell’Accordo Quadro, la categoria “prevalente” (che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Primaria) e le categorie “scorporabili” (che non necessariamente dovranno coincidere con le Categorie Secondarie) riferite al singolo Contratto Specifico in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 92, co. 1, del Regolamento nonché dell’articolo 12, co. 1, 2 e 3 della Legge 23 maggio 2014, n. 80’.*

Tali profili di carenza progettuale, non consentendo ai concorrenti di valutare l’effettiva entità degli interventi ed i relativi tempi di realizzazione, preclude altresì una corretta formulazione dell’offerta, laddove l’Autorità ha avuto modo di osservare che *“Ai fini di una corretta e congrua elaborazione dell’offerta, è necessario che il concorrente prenda visione del computo metrico estimativo e, quindi, dell’elenco prezzi, costituendo la loro mancanza un ostacolo, una violazione del principio di trasparenza ed un elemento discriminatorio alla partecipazione alla gara”* e che *“Il computo metrico estimativo ed il relativo elenco prezzi hanno, infatti, una loro autonoma valenza ad uso dei concorrenti, per la compiuta descrizione delle lavorazioni richieste in progetto”* (Cfr. Delibera n. 742 del 10.11.2021).

Pertanto, la mancanza di progettazione pregiudica, altresì, la corretta identificazione delle categorie professionali, nonché la presentazione delle offerte, anche in relazione ai servizi tecnici oggetto di affidamento, concernenti i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, i servizi di verifica della progettazione definitiva e/o esecutiva di cui all’articolo 26 del Codice dei Contratti ed i servizi di collaudo tecnico-amministrativo, statico, tecnico-funzionale ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti.

Si tenga, infatti, presente che in assenza di qualsivoglia progettazione con un’unica procedura di gara, si è proceduto ad affidare n. 10 accordi quadro, aventi ad oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione per 15 immobili, congiuntamente ai predetti servizi d’ingegneria, finanche alla verifica della progettazione definitiva/esecutiva in assenza di un progetto da verificare, necessario altresì per poter effettuare un’offerta ponderata al caso di specie.

Si rilevano, pertanto, evidenti profili di approssimazione nell’indizione della procedura di gara, nonché in relazione all’adeguata definizione dell’oggetto dell’appalto a fronte della carenza di qualsivoglia progettazione, con la presumibile violazione dei principi di libera concorrenza trasparenza e *par condicio*. Ciò, tenuto conto che l’incompletezza della documentazione di gara preclude anche una corretta determinazione degli importi posti a base di gara in relazione ai singoli lotti e sub-lotti ivi previsti, determinando un’approssimazione della fase di elaborazione del prezzo offerto, che impedisce la formulazione di prezzi più convenienti e comunque congrui per garantire l’esecuzione delle opere a regola d’arte.

#### **QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA**

Come sopra evidenziato, l’accordo quadro è stato indetto per l’affidamento dei lavori afferenti alle categorie OG2 e OG11, oltre alla categoria specialistica OS2-A, in relazione alla quale si richiama l’art. 148 comma 1 del Codice dei Contratti, laddove si prevede che *“I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo”.*

A tale riguardo, nella segnalazione è stato evidenziato che detto articolo "... tutela il patrimonio salvaguardando la specificità dei lavori ricadenti nella categoria OS2A, per loro propria natura non appaltabili congiuntamente, lasciando come ipotesi residuale possibile procedere all'affidamento congiunto ad altre categorie solo mediante una specifica motivazione individuata ed argomentata dal RUP".

Nell'ambito delle contro deduzioni fornite da INVITALIA in relazione a tale profilo di contestazione, viene rappresentato, in riferimento agli interventi in esame, che "essi erano tutti caratterizzati dall'esistenza di una stretta interconnessione e indivisibilità tra le lavorazioni di restauro delle superfici decorate (OS2A), le necessarie opere di restauro degli immobili a cui afferiscono le superfici decorate (OG2) e quelle afferenti al relativo adeguamento impiantistico (OG11)" e che "La necessità, quindi, di procedere all'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A con le lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OG11, evidenziata negli atti di gara con apposita dettagliata motivazione e sintetizzabile nella esigenza - manifestata anche dai singoli Beneficiari e condivisa con il Segretariato Generale del Ministero della Cultura, in qualità di Autorità Responsabile - di ottenere un efficiente coordinamento dei lavori per tutte le fasi esecutive, ha portato alla indizione della procedura per l'affidamento di lavori nelle categorie SOA OG2 – OG11 – OS2-A e per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura nelle categorie E.22 – S.06 – IA.02 – IA.04".

Al di là delle motivazioni addotte nel presente procedimento, facendo riferimento a descrizioni sintetiche degli interventi, non riportate negli atti di gara, rileva quanto precisato nel "SUB DISCIPLINARE 1 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – LAVORI", ove si legge che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, co. 1, del Codice dei Contratti, l'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A, con le lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OG11 è motivato dalla natura stessa degli interventi e dalla necessità di assicurare, per tutte le fasi esecutive degli interventi, una stretta interconnessione tra le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e le necessarie opere di restauro dei beni sottoposti a tutela, unitamente a quelle afferenti all'adeguamento impiantistico", riferita genericamente a tutti i lotti e ai numerosi interventi affidabili, inidonea a giustificare la ricorrenza di "motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori", richieste dalla citata norma di riferimento.

Con riferimento all'ulteriore profilo, concernente l'entità della qualificazione richiesta, si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara riferito ai lavori (sub-lotto prestazionale 1), secondo cui "In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare operatori economici qualificati a realizzare i lavori oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso, atteso anche l'interesse storico e culturale dei beni che ne costituiscono l'oggetto, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli operatori economici di possedere tutte le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, ciascuna con una classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dei lavori relativi agli interventi di cui si compone l'Area Territoriale".

Nella sostanza INVITALIA richiede, per la partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione, per ogni categoria, nella classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dei lavori relativi agli interventi riferiti alla relativa area territoriale. Tale richiesta determina la necessità di possedere una qualificazione ben superiore rispetto a quella necessaria all'esecuzione delle opere comprese nelle Aree territoriali ricomprese nei lotti in esame. Ciò è particolarmente evidente esaminando il lotto II, che si compone di due aree territoriali, di cui l'area territoriale 1, comprendente lavori per l'importo complessivo di euro 4.422.825,00 e l'area territoriale 2, per l'importo di euro 4.273.373,23, richiedendosi quindi la dimostrazione della qualificazione SOA nella classifica V per ciascuna delle categorie OG2, OG11 e OS2-A, con conseguente necessità di esibire la qualificazione idonea a coprire lavorazioni per oltre 15 milioni di euro, nettamente superiore addirittura alla somma dell'intero lotto. Tra l'altro, tenendo presente che l'accordo quadro potrà essere stipulato "con un numero massimo di operatori economici pari al numero di Aree Territoriali ricadenti all'interno di ogni Lotto Geografico ...", ciò significa che l'affidatario dell'area territoriale n. 1, concernente





lavori per l'importo complessivo di euro 4.422.825,00, dovrà invece dimostrare una qualificazione complessiva adeguata a coprire oltre 15 milioni di lavori.

Quanto osservato consente di rilevare la mancata corretta applicazione dell'art. 30 del Codice secondo cui *"I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese"*, con particolare riferimento alle previsioni del disciplinare di gara riferito ai lavori (sub-lotto prestazionale 1).

Accanto a tale prescrizione, ai fini della verifica della correttezza della procedura svolta, rilevano altresì le previsioni di cui al punto "4.5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale" del sub disciplinare 1 sub-lotto prestazionale 1 - lavori, laddove si prevede che *"A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, la mandataria deve possedere le qualificazioni SOA, per TUTTE le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, ciascuna con CLASSIFICA almeno pari a quella minima richiesta e SUPERIORE alle classifiche delle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro possedute ovvero spese dalle mandanti"*; ed ancora, in caso di associazione di *"di tipo verticale, la mandataria deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria Primaria dell'Accordo Quadro con classifica almeno pari alla classifica minima richiesta e le mandanti devono possedere le qualificazioni SOA relative alle Categorie Secondarie dell'Accordo Quadro con classifica almeno pari alla classifica minima richiesta"*. Nel caso di associazione di *"... tipo misto, la mandataria del sub raggruppamento, costituito per ciascuna Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro deve possedere la relativa qualificazione SOA con classifica superiore a quella posseduta ovvero spesa dalle mandanti e almeno pari alla classifica minima richiesta"*.

Con ciò - tenuto conto che la classifica minima per le categorie OG2, OG11 e OS2-A per il lotto geografico 1-Nord Ovest è pari alla IV classifica, per il lotto geografico 2-centro è pari alla V classifica, mentre per il lotto geografico 3-Nord è pari alla III-bis - si evince che alla mandataria, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, è richiesto il possesso delle predette classifiche per ciascuna categoria di qualificazione, corrispondente alla autonoma dimostrazione della idoneità allo svolgimento dei lavori corrispondenti all'importo complessivo degli interventi di cui si compone l'Area Territoriale, addirittura con le maggiorazioni di cui si è parlato sopra. Ad esempio, per il lotto 2, per il quale è richiesta la dimostrazione della classifica minima V, la mandataria dovrà dimostrare il possesso della qualificazione nelle categorie OG2, OG11 e OS2-A nella classifica V, a ben vedere più che sufficiente per l'esecuzione dei lavori di ciascuna area territoriale del lotto II (pari ad importi di euro 4.422.825,00 ed euro 4.273.373,23), potendo risultare ultronea l'associazione ad altre imprese per classifiche inferiori.

Parimenti, in caso di ATI verticale, la mandataria per il lotto II avrebbe dovuto possedere la qualificazione nella categoria OG2 nella classifica V e ciascuna mandante la qualificazione per le altre categorie OG11 e OS2-A, almeno nella V classifica.

In tale contesto, si richiama, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma 2 della Direttiva 2014/24/UE, laddove si prevede che *"Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 58, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all'ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici"*.

Nella medesima direttiva, in un'ottica di valorizzazione dell'apporto qualitativo e non meramente quantitativo, nell'ambito dei raggruppamenti di operatori economici, all'art. 63 è previsto che *"Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento"*.

In senso conforme, si richiama l'art. 83, comma 8 del codice secondo cui, tra l'altro, *"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti ..."*.

È evidente che le previsioni stringenti in merito alla qualificazione da possedere in capo alla mandataria per l'intera categoria di qualificazione primaria (OG2) prevista dal bando per la partecipazione alla gara e/o in capo alle mandanti per le categorie secondarie, non paiono rispondere ad un criterio di proporzionalità, né paiono soddisfare specifiche esigenze motivate dall'amministrazione.

Pertanto, anche con riferimento all'applicazione dell'art. 48, comma 6 del codice – secondo cui *"Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale"* – rileva quanto precisato dall'Autorità nell'atto di segnalazione n. 1 del 20 luglio 2022 a seguito della sentenza resa in data 28/4/2022 nella Causa C-642/2020, con la quale la Corte di Giustizia europea, nella sostanza si è pronunciata *"sull'interpretazione dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con i principi di libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi enunciati agli articoli 49 e 56 TFUE, stabilendo che il citato articolo 63 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria"*.

In tale contesto, nel citato atto di segnalazione dell'Autorità, è stato evidenziato che la previsione dell'articolo 48 del codice - secondo cui *"nei raggruppamenti di tipo verticale, la prestazione principale è eseguita dalla mandataria e le prestazioni secondarie sono eseguite dalle mandanti e una prestazione può essere considerata principale anche in termini economici, quindi solo quantitativi"* - *"appare in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia, secondo cui la volontà del legislatore dell'Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della direttiva 24/2014, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo"*.

Pertanto, anche in applicazione di tali principi eurounitari, si conferma che i criteri di selezione dei concorrenti, adottati al caso di specie in caso di raggruppamenti di imprese, non risulterebbero coerenti con la soddisfazione di esigenze qualitative, risultando ancorati a criteri meramente quantitativi afferenti alla dimostrazione del possesso dei requisiti in misura maggioritaria.

Pertanto, anche a voler tenere conto delle previsioni quantitative in tema di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui al d.P.R. 207/2010, il cui ambito di applicazione risulterebbe ad oggi interessato dalla portata dispositiva della predetta sentenza della Corte di Giustizia, si rileva che l'art. 92, punti 2 e 3, stabilisce che *"Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento..... Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara"* e che *"Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,*



*lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente".*

Peraltro, come precisato dall'Autorità in merito, con il predetto Atto di segnalazione, per i raggruppamenti misti è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti, a seconda della loro composizione e in relazione alle prestazioni prevalente e scorporabili; *"In tali raggruppamenti, il ruolo di mandataria è ricoperto dall'impresa che è qualificata ed esegue i lavori relativamente alla categoria prevalente, oppure, nel caso in cui le lavorazioni di cui alla categoria prevalente siano svolte da più imprese, dal soggetto qualificato e che esegue i lavori in misura maggioritaria in relazione alla categoria prevalente".*

Pertanto, anche tali disposizioni, nel consentire una graduazione delle percentuali di qualificazione all'interno dei raggruppamenti, richiederebbero comunque alla mandataria ed alle mandanti la dimostrazione di possesso della qualificazione in misura minima, rispetto all'intera qualificazione SOA richiesta per la partecipazione alla gara.

In tale contesto, nel ritenere dunque non giustificata la richiesta quantitativa di qualificazione in capo alle imprese riunite in raggruppamento, altrettanto prive di rilevanza si ritengono le considerazioni di INVITALIA, laddove al fine di dimostrare la proporzionalità dei requisiti di qualificazione assunti, rileva che la procedura in esame *"ha ottenuto una larga partecipazione, essendo pervenute 73 offerte economiche da parte di 30 operatori partecipanti, per un totale di 64 soggetti tra imprese e professionisti, 59 dei quali classificati come piccole e medie imprese".* Tale totalizzazione, seppur apparentemente riferita a numeri che appaiono assumere un carattere suggestivo, a ben vedere deve essere meglio contestualizzata in riferimento alla complessità della procedura afferente all'affidamento di accordi quadro per n. 15 interventi, articolati in 3 lotti e sub-lotti prestazionali.

In tale contesto, è dunque evidente che il numero di partecipanti (*"64 soggetti tra imprese e professionisti"*), se rapportato al numero di 15 interventi ricompresi nell'accordo quadro in esame ed alle singole procedure che si sarebbero potute svolgere per l'affidamento dei singoli lavori e dei correlati servizi di ingegneria, appare invero esiguo, laddove espletando singole gare, in esito ad una compiuta progettazione, il numero complessivo dei partecipanti sarebbe stato presumibilmente di gran lunga superiore, garantendo in tal modo la migliore concorrenza tra gli operatori economici, nonché l'acquisizione di offerte maggiormente congrue, tenuto conto dell'assenza della progettazione sopra richiamata.

Si tenga conto sul punto, quanto rilevato dalla stessa INVITALIA, laddove, in riferimento alla necessità di realizzazione di tutti gli interventi previsti dal PSC, si evidenzia che *"Per fare ciò, nel mese di marzo 2022, l'Agenzia ha pubblicato due procedure di gara per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali, per l'affidamento di lavori e servizi tecnici, relativi a 36 dei 42 interventi, oggetto della richiesta di attivazione, che avrebbero invece richiesto l'espletamento e l'aggiudicazione di circa 98 procedure di gara ordinarie entro la fine del corrente anno definendo la struttura di entrambe le procedure a valle di un processo di ingegnerizzazione di cui si darà conto, con l'intento di addivenire alla aggiudicazione di appalti tra loro omogenei"*, riferendo nella sostanza della necessità di svolgimento di 98 procedure di gara rapportate a n. 36 interventi.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell'adunanza del 13 dicembre 2022

## DELIBERA

- di ritenere sussistente un utilizzo dell'accordo quadro, ex art. 54 del Codice, non coerente con la finalità di esecuzione di puntuali interventi di restauro e rifunzionalizzazione afferenti ad immobili distinti non standardizzabili, ognuno con proprie caratteristiche tecniche ben precise, da sviluppare con separata progettazione ed entro i termini previsti per la programmazione e per il finanziamento del Piano di Sviluppo e Coesione;
- di rilevare profili di approssimazione nell'indizione della procedura di gara, a fronte della carenza di qualsivoglia progettazione idonea a soddisfare la corretta definizione delle prestazioni oggetto di affidamento e della qualificazione SOA richiesta, nonché la corretta determinazione dell'importo posto a base di gara per i singoli lotti ivi previsti, con violazione dei principi di libera concorrenza trasparenza e par condicio e conseguente approssimazione della fase di elaborazione del prezzo offerto;
- di ritenere, con riferimento all'entità della qualificazione SOA richiesta per le singole categorie di qualificazione per le lavorazioni occorrenti, la mancata corretta applicazione dell'art. 30 e dell'art. 83, comma 2 del Codice, laddove i criteri adottati, richiedendo sia per le categorie primarie sia per le secondarie, la dimostrazione del possesso della medesima classifica minima, senza un'adeguata progettazione, non garantiscono la corretta selezione dei concorrenti anche in relazione alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- di ritenere non rispondenti ad un criterio di proporzionalità, né giustificate da motivazioni obiettive, le previsioni concernenti la dimostrazione della qualificazione SOA nell'ambito dei raggruppamenti temporanei d'impresa, laddove si richiede di possedere in capo alla mandataria/mandante la qualificazione per l'intera categoria principale e/o secondaria prevista dal bando per la partecipazione alla gara, sulla base di criteri meramente quantitativi non coerenti con la normativa nazionale in tema di raggruppamenti di imprese e con le indicazioni fornite dalla Giurisprudenza dell'UE;
- dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera alla stazione appaltante, invitando la medesima a comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente delibera, le valutazioni condotte e le determinazioni assunte sulla scorta dei rilievi formulati.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

*Il Segretario*

Laura Mascali